



AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Massimiliano Brioschi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Elena Del Bello  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott.ssa Susan Mossi  
Dott. Daniele Nora  
Dott.ssa Sara Redaelli  
Dott. Daniel Vanoli

## Circolare n. 10 del 31/01/2022

### Le novità della disciplina degli scambi intracomunitari e i nuovi modelli INTRASTAT 2022

Con un paio d'anni di ritardo il Legislatore interno completa l'iter normativo che porta al recepimento nell'ordinamento nazionale delle cosiddette "quick fixes", introdotte dal Legislatore comunitario per uniformare alcune difformità presenti tra i diversi Paesi membri in relazione a talune tipologie di scambi intra UE.

Lo scorso 1° dicembre 2021 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 192 del 5 novembre 2021 che integra e modifica alcune disposizioni del D.L. 331/93 inerenti le cessioni e gli acquisti intra UE di beni.

Le principali novità riguardano:

- i requisiti per la non imponibilità negli scambi intra UE;
- la disciplina del "call-off stock";
- le cessioni "a catena".

#### **I requisiti per la non imponibilità negli scambi intra UE**

Il primo aspetto da mettere in rilievo riguarda l'introduzione (art. 41 comma 2-ter D.L. 331/93) di due condizioni affinché ad una cessione di beni si possa riconoscere l'applicazione del regime di non imponibilità ai fini Iva. Al tal fine occorre che:

1. il cessionario comunitario abbia comunicato al cedente nazionale il numero identificativo IVA attribuitogli da uno Stato membro diverso dall'Italia;
2. il cedente nazionale abbia compilato l'elenco riepilogativo INTRASTAT (art. 50 comma 6 D.L. 331/93) o ne abbia debitamente giustificato l'incompletezza o mancata compilazione.

#### **La disciplina del "call-off stock"**

Ulteriori modifiche riguardano l'armonizzazione della disciplina delle operazioni intra UE in regime di "call-off stock" (art. 38-ter D.L. 331/93 per gli

acquisti e art. 41-bis D.L. 331/93 per le cessioni). L’Agenzia delle entrate ha già da tempo riconosciuto l’applicazione del citato regime definito di “*call-off stock*”, identificandolo con il pressoché analogo regime di “*consignment stock*”, seppur in linea generale tra le due definizioni esista una distinzione sotto il profilo formale:

- il “*call-off stock*” ha come destinataria l’impresa industriale che preleverà i beni per utilizzarli nel proprio processo produttivo;
- il “*consignment stock*” ha, invece, come destinataria l’impresa commerciale che preleverà i beni per rivenderli.

Le nuove disposizioni attribuiscono effetti sospensivi al trasferimento in altro Stato membro di beni propri per la costituzione di uno stock, fino a che il destinatario presso il quale detto stock è posto, prelevando le merci, non ne divenga proprietario. L’effetto che ne consegue è che, al verificarsi di determinati presupposti, colui il quale trasferisce la giacenza **non è pertanto tenuto a identificarsi ai fini Iva nello Stato di destinazione delle merci**.

I presupposti che devono essere soddisfatti contemporaneamente sono:

- i beni devono essere spediti/trasportati dal soggetto passivo nazionale (o da un terzo per suo conto) dall’Italia ad un altro Stato membro;
- il soggetto passivo nazionale non deve avere sede o stabile organizzazione nello Stato membro in cui i beni sono stati spediti/trasportati;
- il soggetto comunitario destinatario deve essere identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui i beni sono spediti /trasportati e la sua identità e numero di identificazione devono essere noti al soggetto passivo nazionale nel momento in cui ha inizio la spedizione/trasporto;
- il soggetto passivo nazionale deve annotare il trasferimento nel registro di cui all’art. 50, comma 5-bis del D.L. 331/93 e deve indicare l’identità e il numero di identificazione IVA del soggetto destinatario negli elenchi INTRASTAT delle cessioni.

Occorre tuttavia considerare che la cessione ha luogo se e quando la proprietà delle merci è trasferita all’acquirente UE, ovvero allo scadere del termine massimo di 12 mesi dall’arrivo nell’altro Stato membro. Al contrario, non ha luogo alcuna cessione qualora, entro il predetto termine, i beni sono rispediti in Italia e il soggetto nazionale ne annota il ritorno nel registro di cui all’articolo 50, comma 5-bis, D.L. 331/93.

### **Le cessioni “a catena”**

In ultimo, vengono regolate le cosiddette cessioni “a catena” (art. 41-ter D.L. 331/93), ossia quelle cessioni successive di beni che sono oggetto di un’unica spedizione/trasporto – da uno Stato membro a un altro – direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente.

Per quelle cessioni successive il cui trasporto inizia in Italia ed è effettuato da un operatore intermedio (un cedente diverso dal primo cedente), l’operazione non imponibile è quella effettuata nei confronti di detto operatore intermedio, salvo che questi non comunichi al suo fornitore un numero di partita IVA italiano; in tal caso, ha natura di cessione intra Ue non imponibile quella posta in essere dall’operatore intermedio.

Resta, infine, da chiarire la compatibilità tra la descritta previsione recata dal nuovo articolo 41-ter e quella contenuta nell’articolo 58 sempre del D.L. 331/93 che regola le cosiddette “triangolazioni

interne” e che accorda il trattamento di non imponibilità alla cessione interna (ITA verso ITA) se i beni sono trasportati in altro stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico del proprio cessionario. Su questo è auspicabile attendere una conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2020, sono già efficaci le regole in tema di prova del trasporto o della spedizione dei beni nelle cessioni intra UE. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare di Studio n. 40 del 11/12/2019 e successivi chiarimenti come da circolare n. 30 del 15/06/2020.

### **Novità modelli INTRASTAT 2022**

L’Agenzia delle Dogane, con la determinazione n. 493869/2021, ha approvato i nuovi modelli INTRASTAT e le nuove istruzioni per la compilazione. Tali novità sono collegate al recepimento delle disposizioni comunitarie precedentemente analizzate (c.d. “*quick fixes*”) e delle nuove regole in materia statistica previste dal Regolamento UE n. 2020/1197.

Le novità in questione sono in vigore per gli elenchi riepilogativi INTRASTAT aventi periodo di riferimento decorrente dal 1° gennaio 2022, ovvero a partire dagli elenchi INTRASTAT di gennaio 2022 trasmessi entro il 25 febbraio 2022.

#### **Semplificazioni e novità**

##### **Sia per le cessioni di beni (modello INTRA-1 bis) che per gli acquisti (modello INTRA-2 bis):**

1. i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o presumono di realizzare nell’anno in corso (in caso di inizio attività), un valore di spedizioni/arrivi superiore a Euro 20 mln;
2. per le spedizioni di valore inferiore a Euro 1.000,00 è possibile utilizzare il codice convenzionale “99500000” senza la necessità di procedere con la scomposizione della Nomenclatura combinata.

**Solo per le cessioni di beni (modello INTRA-1 bis)** è stata introdotta, ai fini statistici, l’informazione relativa al paese d’origine dei beni. A tal fine va riportato il codice ISO dello Stato di origine in base ai seguenti criteri:

- i beni interamente ottenuti / prodotti in un unico Stato UE sono originati in tale Stato;
- i beni la cui produzione riguarda più di uno Stato UE sono considerati originari dello Stato in cui sono stati sottoposti all’ultima trasformazione / lavorazione sostanziale che abbia determinato la fabbricazione di un nuovo prodotto o che rappresenta uno stadio importante nel processo di fabbricazione.

Con riferimento alle cessioni è stato introdotto un nuovo **modello INTRA-1 sexies** per le operazioni in regime di “*call off stock*”, alla luce della nuova disciplina di cui all’art. 41-bis del D.L. 331/93 (richiamata in precedenza). Il nuovo modello viene utilizzato per comunicare il trasferimento dei beni all’estero, presso il destinatario finale, con differimento della cessione al momento del prelievo dei beni da parte del cliente UE nel proprio Stato membro.

Infine si ricorda che per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2021 è venuto meno l'obbligo di indicare nei modelli i dati riferiti alle cessioni di beni verso San Marino (anche laddove l'operazione sia certificata con fattura in formato cartaceo).

**Solo per gli acquisti di beni (modello INTRA-2 bis)** è confermata l'abolizione della presentazione su base trimestrale, mentre per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata ad Euro 350.000 (rispetto alla precedente soglia pari ad Euro 200.000) monitorata su base trimestrale.

Inoltre, negli elenchi relativi agli acquisti intra di beni non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all'ammontare delle operazioni in valuta.

Un'altra importante novità riguarda le regole di registrazione degli acquisti di beni. Le operazioni devono essere riepilogate nel periodo in cui i beni entrano nel territorio italiano, oppure, nel mese (di calendario) nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'IVA e la stessa deviene esigibile<sup>1</sup>. Tuttavia, se l'intervallo di tempo tra l'acquisto delle merci e il fatto generatore dell'imposta è superiore a 2 mesi (di calendario), il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati sono entrati nel territorio italiano.

**Solo per le prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2 quater)** non è più prevista l'indicazione dei dati relativi al codice IVA del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità d'incasso del corrispettivo, nonché al Paese di pagamento.

Per approfondimenti vi preghiamo di contattare il professionista di riferimento che potrà indirizzarvi ad agenzie doganali specializzate per ottenere una consulenza specifica in materia di compilazione degli elenchi INTRASTAT.

Cordiali saluti

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***

---

<sup>1</sup> Ai fini Iva, gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto (articolo 39, comma 1, D.L. 331/1993). Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna.

Se, invece, anteriormente al verificarsi dell'inizio del trasporto dei beni, è emessa una fattura di acconto, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all'importo fatturato (articolo 39, comma 2, D.L. 331/1993).

Il cessionario nazionale di un acquisto intracomunitario che non riceve la relativa fattura, entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere un'autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, in unico esemplare, in luogo della fattura del fornitore; tale documento deve essere annotato entro il termine ultimo di emissione e con riferimento al mese precedente (articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993).